

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO, SPINELLA, ROMANO, CORTESE GIUSEPPE

Presentata il 4 ottobre 1963

Modifica alle norme sulla composizione delle Commissioni esaminatrici a posti di primario ed aiuto ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima della chiusura estiva, il Senato e la Camera dei Deputati della Repubblica hanno approvato la proposta di legge presentata dai Senatori Maccarone, Scotti ed altri con la quale sono state richiamate in vigore e prorogate dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni.

Ciò al fine di evitare la *vacatio legis* nella normativa dei concorsi a posti di primari, aiuti, assistenti, nonché farmacisti ospedalieri fino a quando il Parlamento non avrà definitivamente disciplinato la materia in uno alla riforma dei servizi nosocomiali, da tempo in attesa di una nuova disciplina che venga a sostituire le norme del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

L'urgenza di prorogare la validità di dette norme transitorie, scadute il 30 giugno 1963, ha impedito che gli organi parlamentari si soffermassero sull'indispensabile necessità di modificare le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, in virtù del quale le norme indicate sotto le lettere b) e c) dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, furono sostituite da nuove disposizioni relative alla composizione delle

Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di primari e di aiuti ospedalieri, giusta le quali i due primari ospedalieri chiamati a far parte di dette Commissioni devono essere scelti fra il personale sanitario di ospedali diversi da quelli che bandiscono i concorsi.

Prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1961, n. 532, invece, i due primari ospedalieri venivano scelti fra quelli in servizio presso lo stesso Ospedale o, in mancanza, presso Ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'Ospedale che bandiva il concorso.

L'innovazione apportata dal predetto articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, ha suonato offesa per tutti i Sanitari ospedalieri, dato che questi, di volta in volta esclusi dalle Commissioni giudicatrici quando gli Ospedali di appartenenza bandiscono i concorsi in questione, sono stati fatti oggetto di una ingiusta discriminazione che può ingenerare il sospetto che l'esclusione stessa sia stata attuata quasi che essi, in seno alle Commissioni fossero adusi a cercare di influenzare l'esito degli esami in favore dei candidati aiuti ed assistenti che avessero prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ospedale.

La gravità del concetto affermato con le norme modificative di cui innanzi, lesive della dignità e dell'onorabilità dell'intera classe dei primari ospedalieri, ha provocato la

pronta reazione della Federazione degli Ordini e degli Ordini stessi i quali, nell'intento di difendere il prestigio dei primari, hanno attuato, in aggiunta alle rimostranze elevate vibratamente dalla categoria, una più efficace, anche se tacita, forma di protesta, negando la designazione del primario ad essa demandata, ed arrestando praticamente lo svolgimento dei concorsi a posti di primari e di aiuti ospedalieri.

La dignità di tali sanitari va, quindi, ristabilita con l'emanazione di una norma che stabilisca che i primari componenti delle Commissioni giudicatrici di che trattasi di cui uno,

in conformità di quanto finora disposto, sia abilitato alla libera docenza, possano essere scelti indifferentemente fra tutti i primari appartenenti a qualsiasi ospedale, fermo restando il principio che uno di essi venga designato dall'Ordine dei medici della provincia nel cui territorio ha sede l'ospedale che ha bandito il concorso.

In tal guisa si consentirà anche l'immediato ripristino del normale svolgimento dei concorsi a posti di primari ed aiuti ospedalieri.

A tale scopo si sottopone all'esame del Parlamento la seguente proposta di legge che si raccomanda per l'urgente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, già modificata dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, è sostituita dalla seguente:

« *b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso ».